
Decreto Semplificazioni

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare

Cattaneo Zanetto & Co.

Roma, 11 settembre 2020

CATTANEO ZANETTO & CO.

POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

Decreto Semplificazioni

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare

Cattaneo Zanetto & Co.

1. Premesse

Il presente documento intende illustrare le modifiche di diretto interesse apportate al DL Semplificazioni (C. [2468](#)) durante l'iter di conversione parlamentare.

Si ricorda che il testo, approvato in prima lettura dall'Aula del Senato lo scorso 4 settembre, è stato poi trasmesso alla Camera per la seconda lettura, durante la quale non sono intervenute modifiche.

Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro lunedì 14 settembre, termine per la conversione in legge.

Si ricorda inoltre che le modifiche introdotte durante l'esame parlamentare, riportate di seguito, entreranno in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

2. Titolo I, Capo I - Semplificazioni in materia di contratti pubblici

Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici sotto soglia

L'articolo deroga il Codice dei contratti relativamente ai contratti sotto soglia nel caso di procedure avviate entro il 31 luglio 2021, prevedendo:

- innalzamento a 150.000 euro per gli affidamenti diretti (da 40.000 euro);
- semplificazione della procedura negoziata, con consultazione - con rotazione degli inviti - di: 5 operatori (150.000-350.000 euro), 10 operatori (350.000-1.000.000 euro); 15 operatori (1.000.000-soglie comunitarie).

Si precisa che gli affidamenti diretti possano essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente e che la stazione appaltante possa non richiedere le garanzie provvisorie previste dal Codice, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. In ogni caso, nelle ipotesi in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Estensione al 31 dicembre 2021.** Con la modifica si è previsto di estendere il regime speciale di assegnazione dei contratti sotto soglia dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Inclusione servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.** È stato previsto che sia per l'affidamento diretto che per le procedure negoziate senza bando le modalità di assegnazioni previste includano anche i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore ai 75.000 euro.
- **Pubblicità.** Con la modifica è stato disposto che in caso di affidamento con procedure negoziate senza bando le stazioni appaltanti diano evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. Con riguardo all'affidamento diretto è stato disposto che non è necessaria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura nel caso l'importo dell'affidamento sia inferiore a 40.000 euro.
- **Specificazione applicabilità principio offerta più vantaggiosa.** Al comma 3 è stato specificato che resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del codice appalti in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare, questo prevede che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- **Estensione disciplina all'accesso al credito per le imprese.** con l'aggiunta di un nuovo comma 5-ter è stato stabilito che le disposizioni si applicano anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese.

Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

L'articolo deroga il Codice dei contratti relativamente ai contratti sopra soglia nel caso di procedure avviate entro il 31 luglio 2021, prevedendo l'applicabilità della procedura aperta, ristretta o negoziata, con i termini ridotti previsti per ragioni di urgenza.

La procedura negoziata può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quanto, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID ii termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. In questi casi e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, per gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, le stazioni appaltanti, possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto.

Si prevede infine che per ogni procedura di appalto sia nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Infine, si prevede che gli atti delle stazioni appaltanti siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Estensione al 31 dicembre 2021.** Con la modifica si è previsto di estendere il regime speciale di assegnazione dei contratti sopra soglia dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Inclusione procedura dialogo competitivo.** Con la modifica si è stabilito che le assegnazioni sopra soglia possano avvenire anche per tramite della procedura di dialogo competitivo prevista dal codice degli appalti.
- **Publicità.** Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, con una modifica è stata specificata la necessaria previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara nel rispetto di un criterio di rotazione.
- **Procedura negoziata per aree di crisi industriale complessa.** è stato previsto che la procedura negoziata possa essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.
- **Estensione ad infrastrutture di ricerca, interventi PNIEC e edifici pubblici.** Con questa modifica si è disposta l'estensione delle disposizioni in materia di affidamento anche agli interventi su infrastrutture di ricerca, agli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nonché agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Fino al 31 luglio 2021, si prevede la generalizzazione del sistema del rilascio della documentazione antimafia in via d'urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati preposta.

Fino al 31 luglio 2021, inoltre, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione

antimafia, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

Infine, si inserisce un nuovo articolo nel Codice Antimafia istituendo dei “Protocolli di legalità”, che il Ministero dell’Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti “istituzionali” anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti – sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo – quelle oggi prese in considerazione dalla legge.

Modifiche avvenute durante l’esame parlamentare

- **Estensione al 31 dicembre 2021.** Con la modifica si è previsto di estendere il regime speciale per le verifiche antimafia dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Estensione termine verifiche successive.** Con la modifica è stato previsto di estendere da 30 a 60 giorni il termine entro cui effettuare le verifiche antimafia successive al rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria.
- **Modifica Protocolli antimafia.** Con la modifica è stato previsto che i protocolli di legalità della normativa antimafia possano essere sottoscritti anche le organizzazioni sindacali.

Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

Si prevede che la stazione appaltante sia tenuta a concludere il contratto nei termini previsti al fine di evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera e sia valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.

Si prevede inoltre che gli enti pubblici possano stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione e dalla prosecuzione o sospensione dell’esecuzione del contratto.

Si introducono inoltre alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti prevedendo il principio del preminente interesse alla sollecita realizzazione dell’opera e dell’interesse alla celere prosecuzione delle opere.

Modifiche avvenute durante l’esame parlamentare

- **Modifiche processo amministrativo.** Nel corso dell’esame è stata prevista una modifica al codice del processo amministrativo con cui si è specificato che si procede alla definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare quando le parti lo richiedano congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa.

Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

Introduce una disciplina in deroga fino al 31 luglio 2021 per i lavori sopra soglia, sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, indicandole in modo tassativo:

- sospensioni derivanti dall'applicazione di norme penali, del codice delle leggi antimafia, di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione;
- gravi ragioni di ordine pubblico o salute pubblica;
- gravi ragioni di pubblico interesse;
- gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Nel caso di sospensione, entro 15 giorni, il collegio consultivo tecnico, dopo averne accertati i presupposti, deve indicare le modalità con cui proseguire, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera e le eventuali modifiche necessarie per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, indicandone i costi.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni all'anno, per qualsiasi motivo non giustificato è prevista la possibilità per la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, di sostituire l'impresa designata, ricorrendo a una delle seguenti soluzioni:

- esecuzione in via diretta anche previa convenzione con altri enti o società pubbliche;
- interpello progressivo dei soggetti partecipanti alla gara originaria in base alla graduatoria e stipula di un nuovo contratto;
- indizione di una nuova procedura per l'affidamento;
- proposta di un Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera.

L'impresa subentrante ove possibile deve proseguire i lavori anche con i lavori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Estensione al 31 dicembre 2021.** Con la modifica si è previsto di estendere il regime di deroga della disciplina della sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Specifico esecutore plurisoggettivo.** Nel contesto della disciplina sull'impossibilità di prosecuzione dei lavori è stato specificato che l'impossibilità, in caso di esecutore plurisoggettivo, è determinata solo nel caso nessuna altra impresa del raggruppamento possa portare a termine l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico

Fino al 31 luglio 2021 prevede l'obbligatorietà del collegio consultivo tecnico per appalti di valore superiore alle soglie comunitarie. Il collegio deve essere nominato entro 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione dell'opera ed entro 30 giorni nei casi in cui l'esecuzione sia già iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il collegio è composto da tre componenti o cinque in caso di particolare complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste (ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali il BIM). I componenti possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino accordo sulla nomina dell'ultimo componente, è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di interesse nazionale, ovvero dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse

La nomina del collegio consultivo tecnico è consentita anche per opere differenti da quelle sopra soglia o per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto. In questo ultimo caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.

Sono previsti inoltre dei vincoli per la partecipazione a più collegi e sanzioni in caso di non tempestività nell'adozione di determinazione.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Requisiti componenti Collegio.** Con una modifica è stato specificato che ai fini dell'inclusione nel Collegio consultivo tecnico è sufficiente dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.
- **Scioglimento Collegio.** Si è disposto che il Collegio consultivo tecnico possa essere sciolto in qualsiasi momento a partire dal 31 dicembre 2021, anziché dal 31 luglio 2021.

Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

Si istituisce un Fondo, con uno stanziamento per il 2020 pari a 30 milioni di euro, per garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione di opere pubbliche sopra soglia, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali. Le stazioni appaltanti possono fare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera, risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Fondo attuazione investimenti pubblici.** Con la modifica è stato istituito, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, un Fondo, presso il MIT, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2022, con risorse a valersi sul Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla Legge di Bilancio 2015.

Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Si prevedono alcune deroghe transitorie al Codice dei contratti fino al 31 luglio 2021:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

Si prevede che per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione, ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro, entro la data del 31 dicembre 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci.

Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento;
- il rispetto delle misure di contenimento anti-COVID, ove impediscano il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di servizi e forniture, costituisce causa di forza maggiore e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore. Non si applicano inoltre gli obblighi di comunicazione all'Anac.

Si interviene inoltre con alcune modifiche puntuali sul Codice dei contratti per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in

vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi:

- Qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 38) - si chiarisce che la qualificazione debba essere unica per tutti gli ambiti oggetto di qualificazione. Inoltre, si elimina la parola “programmazione” dagli ambiti oggetto di qualificazione. Infine, è stato previsto, che le stazioni appaltanti possano qualificarsi per il solo ambito inerente l’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera, nel caso in cui esse procedano ad affidare la gestione della progettazione e dell’affidamento del contratto a centrali di committenza, ovvero a soggetti aggregati. Si prevede che debba essere raggiunta un’intesa con la Conferenza unificata, sentita l’Anac, sul provvedimento che dovrà disciplinare il sistema della qualificazione delle stazioni appaltanti;
- Esclusione operatori (art. 80) - Si prevede che un operatore economico possa essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione
- Copertura assicurativa contro rischi professionali (art. 83) - Si precisa che il livello “adeguato” di copertura assicurativa contro i rischi professionali previsto dall’art. 83 viene valutato sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall’operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell’appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l’offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione.
- Finanza di progetto (art. 183) - Si amplia l’ambito di applicazione oggettivo dell’articolo 183 del Codice relativo alla finanza di progetto, consentendo agli operatori economici di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici in concessione anche se già inserite negli strumenti di programmazione.

Si modifica l’articolo 1 del DL Sblocca Cantieri, prevedendo:

- la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del divieto di appalto integrato;
- la proroga al 30 novembre 2021 del termine per la relazione al Parlamento sull’esito della sperimentazione introdotta dal Decreto stesso;
- la proroga al 31 dicembre 2021 dell’inversione procedimentale concernente l’esame dell’offerta economica prima della verifica dei requisiti
- la deroga al 31 dicembre 2021 delle previsioni relative al Consiglio dei lavori pubblici di cui all’articolo 215 del Codice, prevedendo la sottoposizione al parere obbligatorio dei soli progetti di fattibilità tecnica ed economica (anziché dei progetti definitivi), con contestuale elevazione da 75 milioni a 100 milioni del valore delle opere da sottoporre a parere. Al contempo si prevede che per progetti di importo da 50 a 100 milioni il parere sia reso dai comitati tecnici amministrativi e che per i lavori pubblici di importo sino a 50 milioni di euro si prescinda dall’acquisizione del parere.

Si prevede inoltre che il Commissario straordinario Domenico Arcuri fino alla scadenza dello stato di emergenza possa procedere all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali.

Il Commissario potrà inoltre avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell'emergenza COVID-19 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Infine, si specifica che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto, è richiesto di produrre DURC non si applica la proroga del DURC oltre il 31 luglio 2021 previsto dal DL Rilancio.

Si prevede anche che il regolamento attuativo relativo alle forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; lavori, forniture e servizi direttamente correlati ai materiali di cui sopra e lavori e servizi per fini specificatamente militari sia da adottarsi su proposta del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche in relazione alle disposizioni del Codice dei contratti applicabili.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Estensione al 31 dicembre 2021.** Con la modifica si è previsto di estendere l'operatività delle altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
- **Verifica dei requisiti.** È stato precisato che è sempre autorizzata la consegna dei lavori urgenti, ferma la verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
- **Ulteriori modifiche al Codice appalti.** Sono state approvate ulteriori modifiche al Codice degli appalti in materia di:
 - operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con il coinvolgimento negli appalti di enti del terzo settore;
 - clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici;
 - forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale;
 - partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC.
- **Deroghe dibattito pubblico.** È stato previsto che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del Codice appalti. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le

regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

- **Gestione della valorizzazione dei beni culturali.** Con la modifica si interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi.
- **Documento congruità incidenza manodopera.** Con la modifica è stato disposto che al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Semplificazioni..

Articolo 9 - Misure di incentivazione degli interventi infrastrutturali

Si prevede una semplificazione e un'estensione delle norme che regolano il commissariamento straordinario di opere infrastrutturali caratterizzate da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio. Le opere saranno individuate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

I Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi in caso in cui svolgono le funzioni di stazione appaltante sono aperte apposite contabilità speciali intestate a loro.

Si prevede inoltre la possibilità di nominare un sub-commissario. Infine, si prevede che tutti i commissari nominati per la realizzazione di opere pubbliche operano, fino all'ultimazione degli interventi, con i poteri previsti dal DL Sblocca Cantieri.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Termine parere commissioni parlamentari.** il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale che necessitano di un Commissario è esteso da 15 a 20 giorni.
- **Convocazione sindacati.** Prima dell'avvio dei lavori il Commissario convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- **Unità Tecnica-Amministrativa DL n. 136/2013.** Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi anche dell'Unità Tecnica-Amministrativa.
- **Principio offerta più vantaggiosa.** è stato disposto che gli interventi sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera

3. Titolo I, Capo II - Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Articolo 10 - Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia

L'articolo apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia:

- Sostituisce il comma 1-ter dell'articolo 2-bis. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
- Modifica all'articolo 3 comma 1) lett. b). Viene specificato che per gli interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso con incremento del carico urbanistico.
 - Viene inoltre previsto che nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, sono ricomprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali.
- Modifica all'articolo 3 comma 1, lett. d). Introduce un chiarimento riguardante la definizione di interventi di ristrutturazione edilizia, inserendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere anche incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a tutela del Codice dei beni culturali, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di ricostruzione, demolizione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti e caratteristiche planivolumetriche.

- Modifica all'articolo 6, comma 1, lett e-bis. Introduce tra le opere eseguibile senza titolo abilitativo le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.
- Modifica l'articolo 9-bis. Viene modificata la rubrica dell'articolo in "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili". Di conseguenza viene previsto che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare. Per quegli immobili per i quali non è possibile stabilire lo stato legittimo perché costruito in un'epoca nella quale non era obbligatorio, è desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.
- Modifica la lettera c) dell'articolo 10. Viene specificato che sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria degli edifici, nonché limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, anche che comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici.
- Modifica all'articolo 14 sostituendo il comma 1-bis. In particolare, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, previa autorizzazione del Consiglio comunale tramite delibera. Nel caso di insediamenti commerciali, rimane ferma la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
- Modifica all'articolo 16 comma 4, lett. d-ter). Viene modificato il criterio con il quale sono classificati i Comuni nelle tabelle parametriche che calcolano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Viene stabilito che questo si calcola in relazione a alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga.
- Modifica all'articolo 17 comma 4-bis. Prevede una riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di rigenerazione urbana in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I Comuni possono deliberare una nuova riduzione del contributo fino a completa esenzione dello stesso.
- Modifica dell'articolo 20, comma 8. Stabilisce che, fermo restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale e di provvedimenti di diniego. Altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

- Modifica dell'articolo 22, comma 1-bis. Specifica che sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi di ristrutturazione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i prospetti.
- Viene modificato l'articolo 23-ter comma 2. Prevede che la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare.
- Viene aggiunto un comma 7-bis all'articolo 24. Prevede che la segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
- Viene soppresso il comma 2-ter dell'articolo 34 il quale prevede non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.
- Viene introdotto l'articolo 34 - bis rubricato "Tolleranze costruttive". Dispone che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure nel titolo abilitativo. Costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensioni di modesta entità e la diversa collocazione di impianti e le modifiche alle finiture degli edifici, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia. Le tolleranze esecutive realizzate nel corso dei precedenti interventi edilizi e non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie.
- Ciascun partecipante al condominio può realizzare a proprie spese qualsiasi intervento per la rimozione di barriere architettoniche e le operazioni previste dal DL Rilancio sull'efficientamento energetico degli edifici.
- Viene prevista la proroga di tre anni, a seguito della comunicazione da parte del soggetto interessato, dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 15 del T.U edilizia, così come indicati nei permessi di costruire rilasciati fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica anche per i termini previsti dagli articoli 22 e 23 recanti interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività e Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire.
- Vengono apportate alcune modifiche alla legge 13/1989 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati":

- Viene abrogato l'articolo 8 il quale prevede che alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
- Non è subordinata alle autorizzazioni della Soprintendenza dei beni culturali, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, ad eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.
- Modifica l'articolo 12 comma 2 del Decreto Legge recante disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Viene previsto che per l'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio e il permesso di costruire. Inoltre, la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
- Viene modificata la disposizione contenuta all'articolo 12 del DL Liquidità recante modifiche al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini":
 - Modifica il comma 2-ter, lettera a-bis. Prevede che l'ammissione dei benefici del fondo è estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi in una delle medesime situazioni:
 - cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
 - cessazione dei rapporti di lavoro a causa di Controversie individuali di lavoro;
 - morte o riconoscimento di handicap grave;
- Viene inserita una nuova lettera a-ter) la quale prevede che la sospensione delle rate può essere concessa nella misura di:
 - 6 mesi nel caso uno degli eventi al punto precedente verificatisi dopo il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari ad almeno il 20 % dei soci.
 - 12 mesi se invece riguardano un numero di soci tra il 20 e il 40%.
 - 18 mesi nel caso il numero dei soci sia superiore al 40%.
 - Infine viene stabilito che l'istanza di sospensione è presentata dalla società cooperativa mutuataria alla banca, attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito internet del Gestore del Fondo Gasparrini, che riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi che determinano la richiesta di sospensione, previa delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le modalità e nei termini previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri regolamenti interni della società.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

Durante l'esame parlamentare in sede referente l'articolo è stato modificato in più punti, prevedendo anche ulteriori disposizioni in materia edilizia.

- **Indirizzo degli interventi di semplificazione.** Viene specificato che le modifiche intervenute sono volte a semplificare e accelerare le procedure edilizie, nonché per assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico e contenimento del consumo del suolo.
- **Modifica disciplina interventi di demo-ricostruzione.** Incentiva gli interventi di demo-ricostruzione, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, rimuovendo il vincolo del medesimo sedime e sagoma. La norma precisa che il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti è condizione sufficiente per consentire gli interventi di demo-ricostruzione. Nelle zone omogenee A (centri storici), gli interventi di demo-ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e riqualificazione. Per quanto riguarda gli incentivi volumetrici, stabilisce che gli incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.
- **Modifica della definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia.** Modifica la definizione di ristrutturazione edilizia, estendendone l'ambito di applicazione anche agli interventi di:
 - demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche;
 - alle innovazioni necessario per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per efficientamento energetico;
 - alla possibilità, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di incrementi di volumetria ove espressamente previsti dalla legislazione o strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
 - Gli interventi di demo-ricostruzione e ripristino degli edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, nonché su quelli ubicati nelle zone omogenee A o in zone assimilabili possono considerarsi di ristrutturazione edilizia a condizione che, oltre al mantenimento della medesima sagoma, sia previsto anche il mantenimento di di prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
- **Documentazione amministrativa.** Si prevede che lo stato legittimo dell'immobile o unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Nel caso in cui un immobile sia stato costruito in un'epoca in cui non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo

stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o altri documenti di prova.

- **Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.** Si prevede che per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale e che ne attesta l'interesse pubblico e comunque limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento.
- **Usi temporanei di aree ed immobili.** Prevede che il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. L'uso temporaneo può riguardare gli immobili legittimamente esistenti; aree di proprietà pubblica e privata; tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico.
- **Modifiche relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e osservanza delle norme tecniche.** Si dispone che nelle località sismiche, non si possono iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione, da conferire non necessariamente in forma scritta. Per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione, si prevede un termine generale di 30 giorni. Viene introdotto inoltre un meccanismo di silenzio assenso in casi di mancato rilascio dell'autorizzazione nel termine previsto.
- **Proroga termini di inizio e ultimazione dei lavori.** Sono prorogati di un anno e tre anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formati fino al 31 dicembre 2020 e a condizione che i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati. La stessa proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività.
- **Proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione.** Proroga di tre anni del termine di validità dei termini di inizio e fine dei lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e formati al 31 dicembre 2020.
- **Modifiche all'art. 12 del DL Liquidità in materia di Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.** Specificano che i requisiti necessari per la cooperazione a proprietà indivisa ai fini dell'accesso al Fondo solidarietà mutui prima casa. Viene anche stabilito una modalità di calcolo dell'importo massimo del mutuo ammissibile.
- **Conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle costruzioni.** Inserisce tre nuovi commi all'articolo 5 del DL 136/2004:
 - Prevede che la verifica preventiva della stazione appaltante accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni. L'esito positivo della verifica esclude l'applicazione delle norme che prevedono la denuncia all'ufficio genio civile; la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica.

- Una nuova norma per l'accertamento della conformità alle norme tecniche dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50%.
- L'esito positivo dell'accertamento di conformità alle vecchie norme tecniche.
- **SCIA per infrastrutture sociali.** Si prevede che le opere edilizie finalizzate a realizzare o riqualificare edifici e edifici esistenti da destinare a infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture sanitarie o assistenziali, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazione o società controllate sono sempre consentite con segnalazione certificata di inizio attività purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia, ovvero demo-ricostruzione. Possono inoltre prevedere un incremento fino ad un massimo del 20% della volumetria o superficie lorda.

Articolo 10-bis Semplificazioni su demolizione di opere abusive

L'articolo è stato introdotto dal Senato e riscrive integralmente l'articolo 41 del TU Edilizia. La norma prevede che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza sia trasferita all'ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso. Entro il termine di 180 giorni i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del Prefetto tutte le informazioni relativi agli abusi edilizi.

4. Titolo IV, Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Articolo 39 (Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di investimento sostenuti dal D.L. n. 120/1989 (L. n. 181/1989))

L'articolo 39 introduce alcune modifiche alla misura di sostegno agli investimenti delle imprese (c.d. "Nuova Sabatini"). In primo luogo, si innalza la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogata in un'unica soluzione. Inoltre, si semplifica e rende più efficace la misura per le imprese del Mezzogiorno prevedendo un decreto del MISE per la definizione di specifiche modalità operative e l'erogazione del contributo in unica soluzione a conclusione del programma di investimento, nonché la possibilità di utilizzo dei fondi europei.

Modifiche avvenute durante l'esame parlamentare

- **Estensione a tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali.** Durante l'esame parlamentare è stato introdotto un nuovo comma, che include, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica

- Si proroga per il biennio 2021-2022 la semplificazione della procedura di approvazione delle varianti di valore inferiore al 50% del progetto approvato dal CIPE introdotta dal DL Sblocca Cantieri. Si aggiunge inoltre che, in caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE
- Nei casi in cui ci siano finanziamenti approvati dal CIPE senza contestuale approvazione dei progetti, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal MIT previa richiesta. Il MIT fornisce poi un'informativa in merito al CIPE.
- Le proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPE sull'insieme delle proroghe delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei rinnovi dei vincoli preordinati all'esproprio, tramite un'informativa annuale.
- Si introduce una relazione annuale alle Camere relativa alle attività del CIPE, che dal 2022 dovrà contenere anche informazioni relative alle misure adottate in materia di sviluppo sostenibile.

Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale

L'articolo 44, così come modificato durante l'esame al Senato, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società, tramite l'abbassamento del quorum richiesto, comprese le società a responsabilità limitata. Ulteriori disposizioni riguardano il diritto di opzione, che viene riconosciuto ai soci sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni, in maniera proporzionale al numero di azioni da essi già possedute. Si tratta sia di modifiche a carattere provvisorio, destinate ad applicarsi fino al 30 giugno 2021, sia di modifiche destinate a sostituire, a regime, la normativa vigente. Queste ultime, oltre ad introdurre alcune precisazioni in merito alle azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, introducono un nuovo obbligo informativo a carico degli amministratori i quali in un'apposita relazione devono indicare le ragioni dell'esclusione della limitazione del diritto di opzione.

Articolo 44-bis (Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate)

L'articolo 44-bis, introdotto durante l'esame al Senato, elimina uno dei requisiti necessari ai fini dell'inclusione delle società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'elenco delle piccole e medie imprese (PMI quotate). In particolare, viene eliminata la soglia quantitativa relativa al fatturato, conservando quale unico criterio di identificazione delle PMI quotate il valore della capitalizzazione di mercato.

Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali

L'articolo 46 apporta alcune modifiche al DL Crescita delle zone del Mezzogiorno:

- Viene aggiunto un comma 7-ter) all'articolo 4. Il Commissario straordinario del Governo per le ZES Interregionali, avvalendosi di Invitalia può:
 - assicurare il coordinamento delle iniziative per attirare e assicurare l'operatività nell'ambito delle ZES, fermo restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico.
 - operare come referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES.
 - contribuire ad individuare le aree prioritarie per l'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico.
 - promuovere la sottoscrizione di protocolli tra amministrazioni locali e statali coinvolte nell'applicazione del Piano Strategico volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedurali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
- Modifica all'articolo 5 comma 1. Specifica alcune agevolazioni che possono richiedere le attività produttive che avviano un programma di attività economica di natura incrementale nella ZES:
 - Vengono ridotte della metà i termini previsti per i rimedi per le amministrazioni dissenzienti Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi e per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.
 - Il Comitato di indirizzo della ZES su impulso del Commissario straordinario del Governo assicura il raccordo tra gli sportelli unici i quali operano come responsabile unico del procedimento di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES.
 - la possibilità di istituire nelle ZES e ZES interregionali la zone franche doganali, la cui perimetrazione sia stata proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2020.

Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme

L'articolo 47 apporta alcune modifiche al DL per il rilancio dell'economia (69/2013):

- Viene modificata la rubrica in “Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme”.
- Le amministrazioni, imprese, università, enti di ricerca, industria, artigianato e agricoltura devono dare precedenza ai procedimenti relativi alle attività connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi europei, compresi quelli con il fine di realizzazione dei Programmi Nazionali per le Riforme comunque finanziati attraverso il bilancio dell'Unione Europea.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS

5. Titolo IV, Capo II - Semplificazioni in materia ambientale

Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure dell'impatto ambientale

L'articolo 50 apporta una serie di modifiche al Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006 - TUA) di seguito gli interventi di maggiore rilievo.

Con riguardo alle definizioni (Art. 5 TUA):

- Viene riformata la definizione di “progetto” eliminando il riferimento alla predisposizione degli elaborati progettuali con livello informativo pari al piano di fattibilità e stabilendo che, ai fini del VIA, sia necessaria la presentazione di un piano di fattibilità che renda valutabile lo studio di impatto ambientale;
- Lo “studio di impatto ambientale” viene definito come il documento che integra i progetti (non più “gli elaborati progettuali”);
- Riforma la definizione di “condizione ambientale del provvedimento di VIA” aggiungendo il riferimento al fatto che questa debba consistere, oltre ai requisiti previsti, anche alle linee di indirizzo dello sviluppo progettuale a garanzia dei criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti o ad incrementare le prestazioni ambientali.

Con riferimento alla disciplina (Art. 6 TUA):

- Dispone l'immediata pubblicazione dei dati relativi alla modifica ed estensione di determinati progetti;
- Si dispone che la modifica dei programmi di pianificazione territoriale (a cui si aggiungono quelli “urbanistica e paesaggistica”) o della destinazione dei suoli, oltre ai requisiti previsti possa avvenire solo a seguito dell'approvazione dei piani di impatto ambientale.

Quanto alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità (Art. 7-bis TUA):

- Viene inserita una previsione secondo cui, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del MATTM, MIT, MISE e MIBACT adotta semestralmente decreti per stabilire le tipologie di progetti di attuazione del PNIEC, nonché individuare le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali.
- Si dispone, in caso di corrispondenza tra autorità proponente e autorità controllante, che si eviti l'insorgenza di conflitti di interessi e ove anche solo potenziali questi vengano segnalati.
- Solo in caso di sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea per inerzia regionale su verifiche e VIA, si dispone che lo Stato Possa esercitare poteri sostitutivi.

Con riguardo alla Commissione tecnica (Art. 8 TUA):

- in coerenza con quanto disposto sui progetti di attuazione del PNIEC di interesse statale si prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Tecnica PNIEC. L'articolo 8 del TUA viene coordinato di conseguenza.

Con riguardo alle norme procedurali (Art. 9 TUA):

- si prevede che lo scambio infraeuropeo di informazioni riservate sui progetti debba sottostare alle limitazioni di pubblicazione previste nello Stato Membro in cui il progetto è proposto;
- Si prevede, infine, che le autorità competenti per i progetti pubblichino sui propri siti e informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

La disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 TUA) viene ridisegnata. il nuovo articolo 19 prevede la seguente procedura:

1. Trasmissione all'autorità dello studio preliminare ambientale (in formato elettronico) e del pagamento del contributo;
2. Entro 5 giorni l'autorità verifica lo studio e può richiedere chiarimenti e integrazioni per una sola volta, questi devono pervenire entro 15 giorni, non prorogabili, a pena di rigetto della domanda;
3. l'autorità pubblica la documentazione ricevuta sul proprio sito (salvo segreti industriali) e comunica alle altre autorità ed enti competenti l'avvenuta pubblicazione;
4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare osservazioni sullo studio preliminare ambientale;
5. L'autorità competente, ottenuti chiarimenti, integrazioni e osservazioni, valuta l'impatto ambientale;
6. entro 45 giorni dalla scadenza del precedente termine l'autorità adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (in casi eccezionali può esserci una proroga di 20 giorni);
7. in caso di non assoggettamento a VIA l'autorità specifica i motivi principali alla base della decisione, specificando le condizioni ambientali necessarie per evitare gli impatti del progetto;
8. Se si valuta che il progetto debba essere assoggettato a VIA vengono specificati i motivi;
9. Per specifici progetti (allegati II-bis e IV del TUA) la verifica è svolta in base ai criteri e alle soglie stabilite dal MATTM;
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA viene pubblicato sul sito dell'autorità;
11. I termini di rilascio del provvedimento sono perentori, a pena di responsabilità dell'incaricato inadempiente e di risarcimento verso il proponente. In caso di inerzia nella conclusione, il titolare del potere sostitutivo (individuato a seconda dei casi) rilascia il provvedimento entro 30 giorni;
12. Tutta la documentazione del procedimento deve essere resa pubblica.

La norma riguardante il livello di dettaglio degli elaborati progettuali (Art. 20 TUA) viene riformata con una disposizione rubricata "Consultazione preventiva" recante la seguente disciplina:

- Viene data al proponente la facoltà di richiedere un confronto con l'autorità prima di presentare lo studio sull'impatto ambientale, trasmettendo a tal fine una proposta di elaborato progettuale. A fronte di ciò l'autorità trasmette il proprio parere.

In merito alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Art. 20 TUA), si prevedono le seguenti modifiche:

- si stabilisce l'obbligo di pubblicazione entro 5 giorni dei progetti presentati, nonché l'obbligo di comunicazione contestuale della pubblicazione alle altre PA coinvolte;
- Viene ridotto da 60 a 45 giorni il termine per l'autorità competente per esprimere un parere sul livello di dettaglio dello studio di impatto ambientale.

Sulla presentazione dell'istanza per la VIA (Art. 23 TUA):

- Viene ridotto da 15 a 10 giorni il termine per l'autorità competente per la verifica della completezza della documentazione;
- Per i progetti PNIEC di interesse statale, si stabilisce che la Commissione Tecnica PNIEC dia inizio ai lavori al momento dell'istanza.

Con riguardo alla disciplina delle consultazioni pubbliche (Art. 24 TUA) vengono apportate le seguenti modifiche:

- viene ridotto da 30 a 15 giorni il termine per controdeduzioni del proponente rispetto alla consultazione;
- Vengono ridotti tutti i termini del procedimento di consultazione.

In merito alla "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA" (Art. 25 TUA):

- Vengono dimezzati tutti i termini della procedura;
- Si prevede un termine massimo complessivo di 210 giorni scaduto il quale il provvedimento passa direttamente al consiglio dei Ministri;
- Per i progetti PNIEC di interesse statale si prevede un coordinamento rafforzato tra le dirigenze dei Ministeri coinvolti;
- Aggiunge tra i contenuti del provvedimento le linee guida in materia di impatti ambientali per la continuazione del progetto.

Quanto ai provvedimenti unici in materia ambientale (Art. 27 TUA), la disciplina viene completamente riscritta con numerose riduzioni dei termini e la convocazione di una Conferenza dei servizi Decisoria.

I termini relativi al Provvedimento unico Regionale (Art. 27-bis TUA) sono ridotti di un terzo.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Proroga emanazione decreti attuazione PNIEC.** Quanto alle competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità (Art. 7-bis TUA), è stato stabilito che l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio con cui si approvano i progetti di attuazione del PNIEC vengano emanati entro 120 giorni (non più 30) dall'entrata in vigore del DL Semplificazioni. è stata inoltre aggiunta la previsione secondo cui, per la selezione delle aree idonee ai progetti sia tenuto in considerazione e delle caratteristiche delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe;
- **Individuazione aree per opere PNIEC.** Nel corso dell'esame è stato stabilito di aggiungere un nuovo comma 2-ter all'articolo 7-bis del TUA che stabilisce

che la selezione delle aree su cui effettuare le opere PNIEC debba avvenire tenendo conto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo.

- **Individuazione aree per opere PNIEC.** Nel corso dell'esame è stato aggiunto un nuovo comma 2-quater all'articolo 7 del TUA con il quale si stabilisce che per la realizzazione delle opere PNIEC occorre privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.
- **Estensione termine osservazioni studio preliminare ambientale.** Quanto alla disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Art. 19 TUA), il termine per la presentazione di osservazioni sullo studio preliminare ambientale e gli allegati (punto 4, lett. f, comma 1, art. 50 DL Semplificazioni) nel corso dell'esame è stato esteso da 30 a 45 giorni.
- **Estensione termine osservazioni VIA.** Quanto ai provvedimenti unici in materia ambientale (Art. 27 TUA), il termine per la presentazione di osservazioni in merito alla VIA è stato esteso da 30 a 60 giorni.
- **Ulteriore riduzione termini termini Provvedimento Unico Regionale.** Quanto ai termini relativi al Provvedimento unico Regionale (Art. 27-bis TUA) nel corso dell'esame parlamentare è stata disposta la riduzione ulteriore da 45 a 30 giorni. Riduce inoltre il relativo termine di conclusione dei lavori della Conferenza dei servizi da 120 a 90 giorni.
- **Documentazione collaudo opere sottoposte a VIA.** Nel corso dell'esame parlamentare è stato aggiunto un comma 7-bis all'art 28 del TUA, che dispone che il proponente trasmetta all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione in conformità con le disposizioni ambientali.
- **Estensione termine osservazioni progetti proposti da altri Stati UE.** La modifica ha esteso da 30 a 60 giorni il termine per le autorità italiane per esprimere osservazioni (ai sensi dell'art 32 del TUA) in merito a progetti proposti da altri Stati Membri dell'UE.
- **Decreti di recepimento norme tecniche VIA.** Nel corso dell'esame è stato aggiunto un nuovo comma 3-bis all'art. 50 del DL Semplificazioni ai sensi del quale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con uno o più decreti del MATTM, di concerto con il MiBACT e con il Ministero della Salute, vengano recepite le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.

Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico

L'articolo 54 prevede una serie di modifiche all'art. 10 del DL n.91 del 2014 in materia di risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico a livello nazionale. In particolare:

- si prevede la facoltà per l'autorità procedente di convocare la conferenza dei servizi, con termine massimo di 30 giorni per il rilascio dei pareri;

- si prevede che il Presidente della Regione procede all'avvio delle attività di progettazione e a quelle necessarie alla realizzazione degli interventi immediatamente dopo l'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse.

Inoltre, al fine di predisporre il Piano di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico (a valere sul bilancio del MATTM), si prevede che le liste di interventi da ammettere ai finanziamenti, siano definiti, fino al 31 dicembre 2020, per liste regionali e mediante apposite Conferenze dei Servizi, a seconda delle varie esigenze regionali.

L'articolo modifica anche l'articolo 68 del Testo Unico Ambientale (D.lgs n. 152 del 2006) in materia di Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico. In particolare, prevede che nelle more dell'adozione dei Piani stralcio, le modifiche della perimetrazione/classificazione delle aree a pericolosità e rischio sono approvate con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Disposizioni in materia di VAS.** Nel corso dell'esame è stato aggiunto un nuovo comma 2-bis all'articolo, secondo cui, nel contesto dell'adozione e approvazione dei piani di bacino, le opere debbano essere sottoposte a VAS qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti definiti negli allegati II, III e IV del TUA oppure possano comportare un impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

L'articolo 55 interviene sulla Legge quadro sulle aree protette inserendo le seguenti previsioni:

- norme sulla pubblicità delle nomine dell'Ente Parco e limite di due mandati per la presidenza;
- La gestione amministrativa, anche di rilevanza esterna, dei parchi viene affidata alla figura del direttore;
- Si stabilisce la possibilità di ricorrere alla SOGESID SpA a realizzazione di piani, programmi e progetti;
- Potere di sostituzione del MATTM rispetto all'amministrazione inadempiente nell'adozione del "Piano per il Parco";
- Si introduce un nuovo articolo alla normativa recante "Interventi nelle zone di promozione economica e sociale", che comporta che gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle aree di promozione economica e sociale, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Procedura nomina Presidente Ente Parco.** Nel corso dell'esame delle Commissioni è stata introdotta una nuova disciplina per la nomina del

Presidente dell'Ente Parco che coinvolge il MATTM e i Presidenti delle Regioni interessate.

- **Sostegno alle micro e piccole imprese nelle ZEA.** è stata modificata la disciplina del DL Rilancio (e di altre fonti rilevanti) in materia di Zone Economiche Ambientali (art. 227), limitando il sostegno alle micro e piccole imprese (non più medie) che abbiano sede operativa in una ZEA (non più il 45% della loro superficie) o in una zona marina protetta.

6. Titolo IV, Capo III - Semplificazioni in materia di green economy

Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

L'articolo 56 interviene sul D.lgs traspositivo della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (D.lgs 3 marzo 2011, n. 28) introducendo le seguenti modifiche:

- tra i principi generali, si stabilisce che nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di FER afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la VIA ha ad oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto;
- In tema di autorizzazione Unica, si prevede che con decreto del MISE, di concerto con il MATTM e la Conferenza Unificata siano individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Gli interventi diversi da modifica sostanziale sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata. Non si considerano interventi sostanziali sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici quelli che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area degli impianti;
- Viene introdotta una procedura di "Dichiarazione di inizio lavori asseverata" (nuovo Art. 6-bis del D.lgs) secondo cui non vengono sottoposti a valutazioni ambientali, paesaggistiche o all'acquisizione di atti gli interventi su impianti esistenti che non prevedono ampliamenti di area, a prescindere dalla potenza risultante, rientranti nelle seguenti categorie:
 - Impianti eolici: sostituzione rotor con maggiorazione volumetrica del 15%;
 - Impianti fotovoltaici a terra: sostituzione moduli con variazione volumetrica del 15% e variazione in altezza non superiore al 20%;
 - Impianti fotovoltaici su edifici: sostituzione moduli senza variazioni di volumetria e di angolo tra modulo e superficie su cui sono applicati;
 - Impianti idroelettrici: interventi comportanti variazioni volumetriche delle strutture del 15%;
- Nel caso in cui sia in corso il procedimento autorizzativo per un impianto e vi siano degli interventi di ampliamento come quelli elencati in precedenza il

gestore dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità. Ciò non comporta variazioni nelle tempistiche autorizzative;

- Al di fuori degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale si stabilisce che sono realizzabili nuovi impianti fotovoltaici con moduli su fabbricati ed edifici ad uso produttivo, anche in caso di sostituzione di eternit e amianto;
- Gli interventi sugli impianti esistenti possono essere effettuati anche in caso di incentivazione in corso. L'incremento di produzione energetica sopra le soglie stabilite è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato.

L'articolo interviene poi su un altro D.lgs traspositivo di una precedente direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (D.lgs 387/2003), prevedendo la possibilità di procedere a demolizioni nelle aree riservate agli impianti.

Sono disposte infine le seguenti previsioni:

- I produttori di energia beneficiari degli incentivi alle FER del c.d. DL Destinazione Italia possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE. A tal fine il Gestore predispone una graduatoria separata. Gli impianti in posizione utile sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna e gruppo, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi;

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Fotovoltaico su edifici residenziali.** Con le modifiche intervenute si è prevista la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici residenziali oltre che fabbricati rurali ed edifici ad uso produttivo, fermo restando il divieto di installazione sugli immobili tutelati.
- **Semplificazione impianti di accumulo.** Ai fini della semplificazione e per promuoverne la diffusione, è stato previsto che nel caso in cui gli impianti di accumulo di energia siano collegati ad impianti di produzione elettrica, i primi saranno considerati come opere connesse ai sensi della normativa di attuazione della direttiva relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- **Incentivi "Destinazione Italia".** è stato disposto che i beneficiari degli incentivi del DL Destinazione Italia siano ammessi a partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito degli impianti incentivati, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, nonché ad eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche in attuazione del PNIEC.
- **Promozione fotovoltaico.** Sono state inserite una serie di disposizioni di promozione per gli impianti fotovoltaici:
 - partecipazione prioritaria agli incentivi per chi rimuove l'amianto. Con la previsione che l'impianto può superare la superficie dell'amianto rimosso (con decurtazione forfettaria degli incentivi) purché sia sullo stesso edificio o su edifici catastalmente confinanti.
 - qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli incentivi si verifici un eccesso di offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata soglia di potenza,, la parte degli incentivi non assegnati

può essere destinata ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia eccesso di domanda.

- **Estensione disposizioni incentivi all'Efficientamento energetico.** Sono stati estesi al settore dell'efficienza energetica le disposizioni sul controllo e le sanzioni in merito agli incentivi derivanti dalla normativa di attuazione della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- **Incentivi Fotovoltaico su aree di interesse naz., cave e discariche.** Con l'aggiunta di un nuovo comma 8-bis all'articolo 56 è soppressa l'inammissibilità agli incentivi per il fotovoltaico sito su aree di interesse nazionale ovvero cave e discariche dismesse, senza che ciò necessiti ulteriori attestazioni e dichiarazioni.
- **Proroga comunicazione Incentivi Conto Energia.** Con la modifica si è disposta la proroga al 31 dicembre 2020 della comunicazione per il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui il comma 5 dell'art. 36 del DL 124/2019.

Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi

L'articolo 58 prevede che sulla base di accordi internazionali siano promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni e trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:

- gli accordi sono promossi allorché, sulla base dei dati statistici di produzione e delle previsioni di entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;
- l'onere specifico per il trasferimento statistico e per i progetti comuni è non superiore al valore medio ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nell'anno precedente a quello di stipula dell'accordo;
- gli accordi sono stipulati e gestiti con modalità che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.

La copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i progetti è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, con modalità fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente alla stipula di ciascun accordo.

Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:

- l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune, è determinata in modo da assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;
- in caso di trasferimenti statistici, la scelta dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero dello Sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;

- i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attribuiti direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo modalità stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi adottati dal Ministro dello Sviluppo economico, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento. Infine, si prevede che la cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri possa comprendere operatori privati.

Articolo 59 Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

L'articolo 59 modifica le Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (L 99/2009) estendendo agevolazioni per lo scambio sul posto ai comuni fino a 20.000 abitanti. Limita l'utilizzo di energia prodotta da FER da parte di strutture militari (come disposto dal Codice dell'Ordinamento Militare - DL 66/2010) al fabbisogno energetico delle stesse.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Soppressione limiti quantitativi.** Con l'esame parlamentare è stato eliminato il limite quantitativo di 20.000 abitanti ai fini dell'estensione delle agevolazioni per lo scambio sul posto.

Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali

L'articolo rivede le procedure autorizzative relative alle reti energetiche, elettriche e del gas.

- Si prevede che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale siano autorizzate anche nelle more dell'approvazione del primo Piano decennale di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite.
- Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica che ricadono nell'ambito di applicazione del DPCM 10 maggio 2018 in materia di modalità di svolgimento, le tipologie e le soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento europeo del 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.
- Si prevede inoltre che Terna predisponga ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello Sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA approva il Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti

programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna. Ogni anno Terna presenta al Ministero dello Sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

- Inoltre, si prevede che i beni gravati da uso civico non possano essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico compreso il caso di opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5% rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico.
- L'autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.
- Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni, tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare o in concomitanza con l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a 60 giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano. Il provvedimento di VIA può essere adottato in pendenza della verifica preventiva della progettazione, che deve in ogni caso essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.
- Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.
- Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte al regime di inizio attività previsto le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20% rispetto all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilità tecnica e della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di inizio attività le ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il margine della strada impegmata o entro i tre metri dal margine esterno della trincea di posa.

- Per il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propeedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
- Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi, nel limite di dieci unità, di personale appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Soppressione limite superficiale espropriazione.** è stata soppressa la previsione secondo cui i beni gravati da uso civico non possano essere espropriati nella parte in cui si tratti di un'opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5% rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico.
- **Modifica verifiche archeologiche.** Nell'ambito della disposizione che modifica la disciplina sulle eventuali verifiche di interesse archeologiche relative ad infrastrutture energetiche lineari disposte nel contesto della VIA, è stata soppressa la previsione che tale verifica debba avvenire in concomitanza con l'apertura del cantiere e quella secondo cui il provvedimento VIA può essere adottato anche in pendenza della verifica di interesse archeologico.
- **Modifica regime denuncia lavori su metanodotti.** Nel corso dell'esame è stata soppressa la parte della nuova disciplina relativa alla possibilità di realizzare tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente.
- **Soppressione verifiche usi civici.** Nel contesto della semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, è

stata soppressa la previsione secondo cui la Regione o le Regioni interessate, entro il termine di conclusione della conferenza di servizi debbano accertare l'esistenza di usi civici e la compatibilità dell'opera con essi.

- **Modifiche disciplina mercato interno gas naturale.** Nel corso dell'esame parlamentare a disciplina attuativa della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (DL 23 maggio 2000, n. 164) è stata modificata come segue:
 - abrogata la disposizione relativa al limite di computo come stoccaggio strategico (art. 3 comma 6)
 - modificata la disciplina dello stoccaggio, prevedendo che il costo dello stoccaggio di modulazione è a carico dei soggetti sia a carico dei consumatori.
 - Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri UE o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico, offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del MISE per fronteggiare situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale, è posto a carico dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi clienti in situazioni di emergenza.

Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica

L'articolo 61 interviene sulla normativa di autorizzazione per la costruzione di infrastrutture della rete di distribuzione elettrica andando a snellire le procedure.

- Si prevede che il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, adotti le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione.
- Le suddette linee guida assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione dell'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali può trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, può trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonché sugli interessi dei privati, in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario.
- Le Regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento

e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

- Il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture viene utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.

Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia

L'articolo 62 dispone numerose modifiche alla disciplina riguardante gli impianti di accumulo e produzione di energia.

- Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto esistente soggetti all'autorizzazione unica di cui al presente articolo quelli che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente o una variazione positiva di potenza elettrica superiore al 5% rispetto al progetto originariamente autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro esecuzione è subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dello Sviluppo economico, da effettuare 60 giorni prima della data prevista dell'intervento.
- Gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, da effettuare all'interno dell'area di centrale che non risultano connessi al funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al 30% delle cubature delle opere civili esistenti, sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il gestore, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo economico, inviandone copia al Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una dichiarazione del progettista che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e dagli eventuali atti di assenso in caso di intervento in aree sottoposte a vincolo. Il Ministero dello Sviluppo economico, ove riscontri l'assenza in tutto o in parte della documentazione necessaria ai fini della segnalazione certificata di inizio attività, invita il gestore all'integrazione, con sospensione del termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del MISE, la segnalazione si intende ritirata definitivamente. Il MISE ove riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica al gestore l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.
- È comunque fatta salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa. Qualora entro i termini sopra indicati non intervengano comunicazioni di non effettuazione dell'intervento, l'attività si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato del collaudo trasmette al MISE il certificato di collaudo finale dell'opera. La sussistenza del titolo a effettuare l'intervento è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa, l'elenco dei documenti

presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

- La realizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria, è autorizzata in base alle seguenti procedure:
 - gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300MW termici in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata comunale;
 - gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all'interno di aree già occupate da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o uguale a 300 MW termici in servizio, nonché gli impianti "stand-alone" ubicati in aree non industriali e le eventuali connessioni alla rete, sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal MISE. Nel caso di impianti ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti per la produzione o il trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della disciplina vigente;
 - gli impianti di accumulo elettrochimico connessi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal MISE, qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici;
 - la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, è attività libera e non richiede il rilascio di un titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso previsti, nonché dei pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti, derivanti da specifiche previsioni di legge esistenti in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione dal parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale o da parte del gestore del sistema di distribuzione elettrica di riferimento. I soggetti che intendono realizzare gli stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto al Gestore del sistema di trasmissione nazionale che, entro trenta giorni, può formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che devono essere comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di accumuli di energia previsti dal PNIEC. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono tenuti a comunicare al gestore della rete di trasmissione nazionale la data di entrata in esercizio degli impianti.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare:

- **Interventi su centrali termoelettriche.** Include tra gli interventi concernenti nuove opere civili o modifica di opere civili esistenti, gli interventi di smontaggio di apparecchiature e parti di impianto o di demolizione di strutture civili qualora relativi a singole sezioni di centrali termoelettriche per le quali sia già intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio.
- **Disciplina autorizzativa impianti di accumulo elettrochimico.** Nel corso dell'esame parlamentare è stata modificata la disciplina di autorizzazione degli impianti elettrochimici operanti in combinato con sistemi di produzione di energia da FER che vengono anche considerati opere connesse ai sensi della legge). La disciplina è stata modificata prevedendo che le autorizzazioni vengano rilasciate tramite:
 - autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate o, per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MW termici, dal MISE, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare.
 - procedura di modifica, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia già stato realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree .
 - procedura abilitativa semplificata comunale se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.

Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie a favore di progetti del green new deal

L'articolo 64 prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili, la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020, possano riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo:

- progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Si prevede inoltre l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, sia subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell'Economia, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie sia accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Si prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal istituito dalla legge di

bilancio 2020 siano interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A.

Si elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie e infine, si prevede che per il 2020 le garanzie possano essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

Modifiche intervenute durante l'esame parlamentare

- **Intervento università e organismi privati di ricerca.** Si prevede che le garanzie concesse dal Ministro dell'Economia a valere sul fondo per il Green new deal possano riguardare il sostegno di programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili.

Articolo 65 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

CATTANEO ZANETTO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE • LOBBYING • PUBLIC AFFAIRS